



## **CODICE DI CONDOTTA**

Posto che il contratto di promozione e creazione rete vendita debba essere eseguito secondo buona fede (ex art. 1375 c.c.) e correttezza (ex art. 1175 c.c.), è fatto altresì espresso che il promotore si astenga totalmente ai sensi dell'art. 2598 c.c. dal compiere qualsiasi attività - in qualunque forma e/o modo, diretta o indiretta, anche mediante interposta persona fisica o giuridica - che possa considerarsi e/o risultare in concorrenza sleale con quella espletata per la committente e/o comunque con l'attività della committente così come regolamentata/e dal presente accordo.

Il promotore si obbliga inoltre a non diffondere a soggetti terzi informazioni, notizie e/o apprezzamenti attinenti ai programmi e all'organizzazione della Joy Natural Way di Alessandro Pezzini, così come a non compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio dell'attività di quest'ultima. E fatto pertanto espresso che durante la collaborazione il promotore si impegni solennemente a non assumere iniziative promozionali di qualunque genere e con qualunque veicolo pubblicitario, se non concordate per iscritto con la mandante, dei prodotti commercializzati dalla Joy Natural Way di Alessandro Pezzini, essendo tassativamente vietata ogni iniziativa di relativa pubblicizzazione, promozione, diffusione e/o socializzazione - in via informatica e/o comunque con qualsivoglia altra forma/mezzo di comunicazione - che rientri nella esclusiva disponibilità della Joy Natural Way di Alessandro Pezzini. E' altresì vietato, a meno di diversa preventiva disposizione scritta di Joy Natural Way di Alessandro Pezzini, l'utilizzo di: nome, marchio, segni distintivi in genere, metodologie di commercializzazione e/o pubblicizzazione dei prodotti denominati JOY e di quelli venduti dalla Joy Natural Way di Alessandro Pezzini su licenza della GOXY Srl, riconoscendo il promotore che gli stessi e tutto quanto faccia capo alla iniziativa commerciale è di esclusiva proprietà e prerogativa della Joy Natural Way di Alessandro Pezzini, con conseguenti diritti di privativa industriale ad essa riservati.

Visto che l'attività del promotore può comportare l'accesso a dati, informazioni e/o notizie della committente, lo stesso si obbliga tassativamente alla piena riservatezza e alla diligenza assolute nel relativo trattamento. Pertanto il promotore adotterà, nell'adempire alle proprie obbligazioni, tutte le misure possibili finalizzate alla piena osservanza dei principi e dei criteri di riservatezza e segretezza.

Gli eventuali inadempimenti e/o violazioni degli obblighi/divieti di cui alla presente clausola e comunque derivanti dal presente contratto, costituiscono causa di risoluzione del contratto secondo le modalità e i termini di cui alla relativa clausola risolutiva espressa, oltre che delle responsabilità e degli effetti, anche sotto il profilo risarcitorio, di cui a gli artt. 1218, 1223 e 2600 c.c. qui citati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Fatto salvo quanto predetto, i firmatari del presente accordo sono liberi di intrattenere con soggetti terzi, altri rapporti di collaborazione.

Nel quadro degli obblighi di cui, in particolare, ai succitati artt. 1175,1176, 1375 c.c., il promotore si impegna, nell'espletamento della propria opera e nell'esecuzione di quanto comunque stabilito con il presente contratto, a:

- a) tenere uno stile di vita tale da non influire negativamente sul buon nome aziendale;
- b) trattare e considerare tutte le persone in maniera rispettosa e corretta;
- c) informare/formare in modo assolutamente corretto e completo, sia i privati consumatori in merito ai prodotti JOY e quelli su licenza della GOXY Srl - evitando di indurre gli stessi in errate valutazioni o qualificazioni dei prodotti medesimi - sia gli eventuali promotori acquisiti,
- d) non vendere i prodotti JOY e quelli venduti dalla Joy Natural Way di Alessandro Pezzini su licenza della GOXY Srl alla pubblica distribuzione;
- e) non svolgere attività di sponsorizzazione incrociata, vale a dire sponsorizzazione, né sollecitazione alla sponsorizzazione, a favore di promotori già operanti all'interno dell'azienda stessa e a danno di altri promotori e/o di altre strutture.